

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIANO IMPERIALI

- Presidente -

Sent. n. sez. 136∓

32904-20

LUCIA AIELLI

CC - 30/10/2020

PIERLUIGI CIANFROCCA

- Relatore -

R.G.N. 11317/2020

GIUSEPPE COSCIONI

MARCO MARIA MONACO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SOCIETA'

(omissis)

SPA

avverso il decreto del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG FRANCA ZACCO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;



RITENUTO IN FATTO

- 1. La Corte di appello di Palermo, con decreto del 10 gennaio 2020, rigettava l'appello proposto dai Curatori fallimentari del Fallimento Società (omissis) s.p.a. avverso il decreto del Tribunale di Trapani limitatamente al sequestro dell'intero patrimonio aziendale della (omissis) S.p.a., confermando il provvedimento.
- 1.1 Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il difensore dei Curatori fallimentari, eccependo la violazione degli art. 20, 25 e 26 del decreto legislativo 159/2011; osserva come l'art. 20 prevede che condizione necessaria per poter disporre un sequestro è che il bene sia nella disponibilità del proposto e che era quindi escluso che il sequestro potesse essere disposto sulla base del solo possesso delle azioni di maggioranza della società in capo al proposto, potendo essere semmai sequestrata la sola quota, poiché è attraverso si essa che il proposto incide sull'azienda; la prova della disponibilità diretta dell'azienda richiede quindi che la stessa è gestita dal proposto in spregio di ogni regola societaria ed anche contro la volontà e l'opposizione dei soci di minoranza, ed è proprio al fine si alleggerire la prova della fittizietà della persona giuridica che l'art.20 citato pone una presunzione *iuris et de iure* della persona giuridica quanto il capitale sociale sia tutto nelle manii del proposto.

Il difensore prosegue evidenziando che il 36% del capitale sociale è riconducibile ad un terzo di buona fede, che non può farsi ricorso alla presunzione di cui all'art. 20 citato e che la circostanza che al proposto sia riconducibile poco meno del 64% del capitale sociale non è sufficiente a dimostrare che l'azienda è integralmente nella sua disponibilità, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto l'azienda direttamente riconducibile al proposto; la ragione della difficoltà di dimostrare tale circostanza stava nel fatto che più del 36% del capitale sociale era riconducibile allo Stato ((omissis) S.p.a.), sicchè era indubbio che la società non poteva essere fittizia e che il proposto non aveva esercitato in essa alcun diritto che non gli derivasse dal possesso delle partecipazioni sociali.

Il difensore rileva che l'art. 20 risultava violato anche sotto altro profilo e in relazione alla lettura combinata con gli articoli 25 e 26 del D.lgs. 159/2011: in nessun caso è possibile attingere beni del terzo ((omissis) S.p.a.), salva la prova dell'interposizione fittizia, pena la lesione del diritto di proprietà del terzo (soggetto estraneo al contesto di prevenzione), in palese violazione anche dell'art. 42 comma 3 della Costituzione; la misura di prevenzione non può colpire tutti i beni comunque riferibili a chi vi è sottoposto, ma soltanto gli investimenti

di origine ingiustificata, sicchè il provvedimento di vincolo non può coinvolgere il bene inquinato nel suo complesso, ma deve limitarsi alla quota ideale corrispondente all'incremento di valore dovuto al solo capitale di illecita provenienza (per inciso, il valore della truffa utilizzata dal decreto impugnato ad apparente giustificazione del vincolo di sequestro di prevenzione era di soli 2,5 milioni di euro, a fronte di un patrimonio in sequestro di oltre 26 milioni di euro).

1.2 Con un secondo motivo di ricorso, il difensore osserva che l'art. 20 cit. considera rilevanti ai fini della prevenzione solo quegli illeciti dal cui ricavo il proposto abbia tratto la provvista per l'acquisto colpito nel sistema della prevenzione: ne segue, all'evidenza, come gli illeciti depauperativi dei patrimoni della società (omissis) siano irrilevanti ai fini del concorso nell'acquisto dell'azienda, con la conseguenza che il riferimento a tali fatti illeciti rappresenta un autentico fuor d'opera; la società (omissis) , oltre ad essere stata privata dei beni in conseguenza della bancarotta distrattiva, avrebbe dovuto essere privata anche di altri beni nonostante il danno già subito, che con certezza non poteva avere accresciuto il patrimonio aziendale.

1.3 Il difensore rileva poi che il sequestro può avere ad oggetto l'intero patrimonio solo quando vi sia una totale sovrapposizione tra compagine associativa e sodalizio criminoso, ovvero l'intera attività sia frutto dell'impiego di risorse economiche provento di delitto, oppure qualora l'impresa sia direttamente sottoposta al controllo dell'associazione mafiosa: nel caso in esame, la mafiosità dell'impresa derivava da condizioni ulteriori e diverse da quella apoditticamente indicate nel decreto impugnato e la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare in ordine alla prova che l'impresa fosse in concreto uno strumento nella disponibilità dell'organizzazione criminale, alla medesima riconducibile e gestita anche con metodo mafioso per il perseguimento degli scopi dell'associazione, non essendo sufficiente il riferimento alla sola e generica disponibilità di (omissis): a far assumere familiari di presunti esponenti mafiosi, ovvero di acconsentire a forniture da parte di soggetti mafiosi, con affermazioni generiche e non contestualizzate nel tempo e nello spazio; non era possibile dedurre dalla prova della pericolosità sociale del proprietario dell'impresa il carattere mafioso della stessa impresa, in mancanza di uno specifico accertamento della sua origine illecita o di come l'organizzazione mafiosa avesse concretamente agevolato l'impresa consentendone la crescita economica, al punto da poter affermare che l'impresa è frutto dell'attività dell'organizzazione mafiosa; la motivazione relativa alla mafiosità dell'impresa gestita da (omissis) S.p.a. era poi meramente apparente, con violazione quindi anche dell'art. 10 D.lgs. 159/2011.

1.4 Il difensore eccepisce la violazione di legge in relazione agli art. 20 e 25 D.lgs. 159/2011 e 104 L.F.: la sentenza di questa Corte che aveva cassato la precedente decisione della Corte di appello aveva chiarito che la figura del Curatore era autonoma rispetto a quella del fallito, con la conseguenza che la sua attività, pur potendo avere effetti sul patrimonio del fallito, era eseguita in ragione di autonomi poteri e attribuzioni derivanti al Curatore direttamente dalla legge e dalla sentenza di fallimento, per cui la gestione della sua attività era autonoma e distinta da quella del fallito; nel rilevare che potesse costituire oggetto di sequestro anche il conto corrente contenente l'attività di gestione della Curatela, la Corte territoriale era incorsa in un duplice errore: da un lato aveva omesso di considerare che il patrimonio era della società fallita S.p.a) e non del proposto ((omissis)) sicchè, in mancanza dei presupposti di sequestrabilità del patrimonio societario, non poteva sequestrarsi il conto corrente nel quale era confluito l'esito positivo della gestione della Curatela; dall'altro aveva omesso di considerare l'autonomia gestionale che per legge e per la sentenza di fallimento era riconosciuta al Curatore e dalla quale era derivato il saldo del conto corrente; ragionando secondo l'errata prospettiva del decreto impugnato, sia la sentenza del Tribunale fallimentare, sia l'attività del Curatore sarebbero in continuità con quella del proposto, il chè non è ammissibile; era invece evidente che la sentenza di fallimento recide ogni collegamento con il proposto e legittima l'attività della Curatela, per cui anche i frutti dell'attività della Curatela sono di lecita provenienza e, come tali, non sequestrabili; manifestamente errata era l'affermazione secondo cui il saldo del conto corrente derivava "dalla vendita dei beni facenti parte dell'attivo in data antecedente al sequestro di prevenzione", in quanto non vi era stata alcuna vendita sul semplice rilievo che se così fosse stato, la prevenzione non avrebbe avuto alcuna azienda da sequestrare.

1.5 Con il quinto motivo di ricorso, il difensore solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 D.lgs. 159/2011 per violazione degli articoli 2. 3 e 42 comma 3 della Costituzione: ove l'articolo 20 fosse interpretato nel senso indicato dalla Corte territoriale, se ne dovrebbe concludere che lo stesso consentirebbe l'ablazione de plano anche di beni appartenenti a terzi di buona fede, ammettendo che il diritto di proprietà del terzo estraneo all'illecito sia sacrificato ingiustamente e senza alcuna contropartita, con il terzo che verrebbe a pagare integralmente il costo sociale della pubblica sicurezza che, invece, deva

fare carico alla collettività, in analogia con quanto accade per l'esproprio di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

1.1 L'art. 20 del D.gls. 159/20110 prevede che "il Tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2535 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale... in ogni caso, il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile"; analogamente, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 24, per sottrare i patrimoni illecitamente accumulati, il legislatore ha esteso ex lege la confisca delle partecipazioni sociali totalitarie ai relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile: chi infatti ha acquisito illecitamente, mediante i proventi della sua attività illecita o il loro reimpiego, le partecipazioni societarie totalitarie, ha acquisito illecitamente l'azienda ed in tale ottica si giustifica l'estensione di diritto della confisca.

Se è certo quindi che la norma preveda l'estensione di diritto a tutti i beni costituiti in azienda del sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, ciò non significa che sia stata limitata la sequestrabilità e confiscabilità dell'intero patrimonio sociale al solo caso di sequestro di tutte le quote di capitale sociale, in quanto si è soltanto voluto affermare un effetto automatico ed "estensivo" in quanto in tal caso è evidente che la società si configura come un mero schermo a tutela dell'attività occulta del proposto, titolare di tutte le quote; resta pertanto consentito procedere a sequestro e confisca del patrimonio della società, ove questa abbia natura "mafiosa", come avvenuto nel caso in esame.

Come infatti precisato nella sentenza di questa Corte con sentenza n. 34094/19, Cirrincione, "La recente riforma introdotta con la modifica del codice antimafia - I. n. 161 del 2017 -, a norma della quale "il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile..." - art. 24, comma 1-bis, d. Igs. n. 159 del 2011 -, non contiene la regola che la confisca di un intero compendio aziendale è condizionata dalla confisca di tutte le quote di capitale sociale, in tal modo restringendo l'area di

operatività della misura ablatoria in riguardo a un'intera azienda; ma, all'inverso, esprime una disposizione di ampliamento delle possibilità di intervento ablatorio, collegando, con effetto automatico, alla confisca di tutte le quote del capitale sociale la confisca dell'intero compendio aziendale, ove questo non sia stato, per ragioni autonome di accertamento di prevenzione, confiscato in via per così dire diretta. Sulla ratio della novella si è già espressa questa Corte, che ha osservato come l'estensione ex lege ai beni costituiti in azienda della confisca delle partecipazioni sociali totalitarie trova causa nel fatto che "chi ... ha acquisito illecitamente, mediante i proventi della sua attività illecita o il loro reimpiego, le partecipazioni societarie totalitarie, ha acquisito illecitamente l'azienda" - Sez. 3, 18/09/2018, n. 51603, Roma".

Del resto, la confisca di prevenzione, collegata alla pericolosità sociale, generica o specifica, esistente al momento dell'acquisto del bene, ha il fine precipuo di rimuovere beni di illecita provenienza dal circuito dell'economia legale, beni che divengono pericolosi in sé; hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che la precipua finalità della confisca di prevenzione è quella di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti, che non possano dimostrarne la legittima provenienza (cfr. Cass. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262603); è quindi evidente che, qualora i beni della società siano riconducibili alla attività del proposto, che pure non sia titolare delle quote dell'intero capitale sociale, si debba procedere al sequestro e confisca dei beni.

Sul punto la Corte di appello ha richiamato le considerazioni del Tribunale, secondo cui nella gestione della società (omissis) S.p.a. "sono stati posti in essere gravi reati consistenti prima nel compimento di truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche e poi in diverse ipotesi di bancarotta" con la conseguenza che "...il patrimonio della società risulta complessivamente inquinato dalle richiamate attività illecite, che hanno segnato prima la realizzazione del complesso turistico alberghiero mediante finanziamenti pubblici erogati simulando adeguati mezzi propri e costi inesistenti attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e poi l'impoverimento pilotato della società condotta in ultimo al fallimento" (pag.9 e 10 decreto impugnato).

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso sono stati quindi oggetto della motivazione sia la disponibilità dell'azienda in capo al proposto, sia la provenienza illecita dei beni, sia la mafiosità dell'attività imprenditoriale, funzionale agli interessi dell'associazione mafiosa (con le considerazioni di pag.16, che richiama pag.115 del decreto del Tribunale); su tali aspetti il ricorso

propone censure relative alla logicità della motivazione, inammissibile nel presente procedimento.

1.2 Relativamente al sequestro del conto corrente, si deve ricordare che "è legittima la confisca di un'impresa mafiosa in quanto costituente strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio, a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dei beni aziendali, trattandosi di un'attività imprenditoriale inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sulla intimidazione mafiosa" (Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225); la legittimità del sequestro del conto corrente deriva anche dal fatto che lo stesso, come evidenziato dalla Corte di appello, è alimentato da somme originate necessariamente dal bene aziendale del sequestro e quindi da beni che, ove ancora esistenti, sarebbero stati oggetto di sequestro; in altri termini, la lecita attività dei Curatori non può che aver avuto ad oggetto la vendita di beni facenti parte del complesso aziendale, visto che sono subentrati nella gestione dello stesso, e quindi le somme non possono che essere diretta conseguenza di operazioni compiute sullo stesso.

1.3 Quanto, infine, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 D.Lgs. 159/2011 così come interpretato, deve rilevarsi che non appare che il fallimento abbia interesse a lamentare la lesione del diritto di proprietà di un terzo ((omissis) S.p.a.); a prescindere dalla superiore considerazione, si osserva che non essendo stato sequestrate le quote del terzo, questi avrebbe comunque diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dei beni aziendali, con consequente insussistenza della lamentata lesione.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; vista la particolarità della questione, non si ravvisa l'elemento della colpa tale da dover disporre la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30/10/2020

Il consigliere estensore Giuseppe Coscioni

by earl brown

Il Presidente Luciano Impleriali

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 2 4 NOV. 2020

Claudia Planelli